



## COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

---

### ORDINANZA SINDACALE N. 259 del 29-07-2022

**OGGETTO:** ORDINANZA EX ART. 50 TUEL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO, LATTINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 29 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2022, DALLE ORE 22 ALLE ORE 6 LIMITATAMENTE NELLE GIORNATE IN CUI SI SVOLGONO EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO GESTITI DALLE COMMISSIONI COMPETENTI PER AFFLUENZA.

### IL SINDACO

#### Premesso che

- a partire dall'ultimo weekend del mese di luglio e fino alla metà del mese di settembre, la Città sarà interessata da una serie di eventi, manifestazioni e grandi eventi, per lo più promosse da associazioni presenti sul territorio e da singoli operatori turistico-economici, desiderosi di implementare il richiamo attrattivo dell'intero territorio comunale;
- l'Amministrazione sta predisponendo un programma unificato delle manifestazioni che fruiranno del patrocinio gratuito;

**Considerato** che l'attesa presenza di vacanzieri e di pubblico in genere alla partecipazione agli eventi, impone la valutazioni di tutte le circostanze che ne potrebbero minarne lo svolgimento sereno;

**Richiamato** il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48, che ha ampliato l'ambito di intervento del Sindaco, sempre nella veste di rappresentante della comunità locale, anche agli interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Rilevato** che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

**Preso atto** che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

**Ritenuto** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma durante la stagione estiva 2022, di disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali simili;

**Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Richiamato** l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede :

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato.

Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche

esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

**Valutata** la necessità dell’adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Vista** la Circolare del Ministero dell’Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

**Visto**, il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto**, In particolare, l’art. 50 che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, prevede la possibilità di adottare specifiche ordinanze da parte del Sindaco nella qualità di rappresentante della comunità locale;

## **ORDINA**

Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono integralmente trascritte;

**DI INTRODURRE**, su tutto il territorio comunale, a decorrere da Venerdì 29 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo limitatamente nelle giornate in cui si svolgono eventi di pubblico spettacolo gestiti dalle commissioni competenti per affluenza:

- il **divieto** di vendita e/o distribuzione (anche gratuita) per asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine (bottiglie e contenitori di plastica escluse) da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali in genere, fino alla chiusura degli esercizi stessi. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore
- il **divieto** per chiunque di consumare bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico, al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo.

La revoca della Ordinanza n° 208/2022 e ogni altra precedente Ordinanza Comunale disciplinante la materia in oggetto.

### **SANZIONI:**

Salvo che non ricorra anche un reato (esempio rottura di bottiglie in vetro e utilizzo come arma bianca), la violazione della presente ordinanza è punita, ai sensi dell’art. 7-bis d. lgs.

267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nello stesso anno di riferimento, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa;

alla Prefettura di Cosenza;

alla Stazione dei Carabinieri;

alla Tenenza della Guardia di Finanza

alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;

- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Amantea, 29-07-2022

**IL SINDACO**

VINCENZO PELLEGRINO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa